

N.7353/2022 R.G.



Tribunale di Verona
TERZA SEZIONE civile

Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:

CATERINA [redacted] (c.f. [redacted]) rappresentata e difesa dagli
avv.ti [redacted] entrambi del foro di
Padova con rispettivi indirizzi di p.e.c. indicati nel ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

BANCO BPM SPA (c.f. [redacted]) rappresentata e difesa
dall'avv.to [redacted] con indirizzo di p.e.c. indicato nella
comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/01/2026



RILEVATO CHE

1. Oggetto del contendere

Caterina [REDACTED] ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale il Banco Bpm per sentirla condannare al risarcimento dei danni che ha assunto di aver subito in relazione a due distinte operazioni di acquisto di complessivi tre diamanti da investimento, da lei concluse, su consiglio di una dipendente dell'istituto di credito convenuto, nel marzo del 2006, con la Intermarket Diamond Business S.p.A. (d'ora innanzi per brevità solo IDB), che in seguito, per la precisione il 10 gennaio 2019, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano.

In particolare, la ricorrente, dopo aver premesso di essere cliente nonché correntista della società resistente da anni, ha sostenuto:

- di essersi rivolta nell'anno 2006 al proprio consulente di riferimento presso la filiale della stessa di [REDACTED] per avere dei consigli su come investire della liquidità derivante dall'eredità del padre e dai risparmi che la stessa aveva messo da parte per i suoi tre figli;
- la predetta consulente le aveva suggerito di investire in diamanti, in quanto si trattava di un'operazione priva di rischi poiché aveva ad oggetto un bene c.d. "rifugio", che offriva un rendimento costante ed era anche facilmente liquidabile;
- persuasa da tali indicazioni la [REDACTED] in data 20.3.2006 aveva acquistato due diamanti colore H, purezza IF, peso 1,03, certificato HRD05021297001 e HRD05023349007 al prezzo di euro 14.877,32 ciascuno per un totale di Euro 29.754,64 (doc. 1 conferma di proprietà del 20.3.2006, documento di trasporto e assicurazione);

in data 30.3.2006 aveva acquistato, sempre al prezzo di Euro 14.877,32 un diamante colore H, purezza IF, peso 1,03, certificato HRD05023623006 del valore di euro 14.877,32.

La resistente, nel costituirsi in giudizio, in via preliminare di merito ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius difetto di titolarità del rapporto credito-debito fatto valere dalla ricorrente), l'improcedibilità della domanda di



risarcimento del danno potenziale derivante e l'estinzione per prescrizione del credito risarcitorio azionato da controparte.

Con riguardo al merito ha contestato la fondatezza della pretesa attorea sulla scorta di ampie deduzioni sia in punti di diritto che in punto di fatto.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti si può già anticipare che delle varie domande avanzate in via alternativa e subordinata dalla ricorrente è fondata quella di affermazione della responsabilità da contatto sociale della resistente (paragrafo 3.1. del ricorso) e quella, conseguente, di sua condanna al risarcimento del danno patito dalla [REDACTED] e da lei quantificato nella differenza tra il prezzo d'acquisto dei diamanti da investimento e il "reale" valore degli stessi.

2. Inquadramento generale della vicenda per cui è causa.

E' opportuno innanzitutto precisare che le domande attoree si fondano sull'assunto in punto di fatto che alla [REDACTED] erano state fornite da un dipendente della società convenuta informazioni ingannevoli, o comunque fuorvianti, e parziali sul prezzo dei diamanti, su alcune rilevanti caratteristiche della operazione di acquisto e, più in generale, sulla sua convenienza economica.

Orbene, la vicenda della vendita da parte di IDB dei c.d. diamanti da investimento ad un considerevole numero di clienti del Banco Bpm è stata già esaminata in maniera approfondita sia dall'Agcm nella decisione del 30 ottobre 2017, con la quale sia la IDB che il Banco Bpm erano stati sanzionati per violazione della disciplina consumeristica sulle pratiche commerciali scorrette, che dal Tar Lazio nelle sentenze del 14 novembre 2018 (la n. 10967/2081, per quanto riguarda Banco Bpm, e la n. 10968/2018, per quanto riguarda IDB) che hanno respinto i ricorsi avverso quella pronuncia.

Entrambe quelle decisioni sono state diffusamente citate dalla ricorrente a sostegno dei propri assunti e, a ben vedere, ella ha riproposto in questa sede, con specifico riguardo alle due operazione di acquisto di diamanti per cui è causa, le medesime censure che sono state scrutinate e ritenute fondate dalle due autorità sopra citate quali profili incidenti anche sulla validità di essa, con



riguardo alle norme sopra citate, o comunque integranti una responsabilità contrattuale delle resistenti.

Le informazioni ingannevoli ed omissive fornite alla ricorrente avrebbero quindi riguardato:

- a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato da IDB e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra – ma presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;
- b) l'aspettativa di apprezzamento, o comunque di conservazione, del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici, costruiti da IDB sull'andamento dei propri prezzi di vendita ma presentati come "quotazioni" non aventi in realtà tale caratteristica;
- c) la facile liquidabilità e rivendibilità dei diamanti, quando invece l'unico canale di rivendita era rappresentato dalla stessa IDB.

E' opportuno peraltro chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, i fatti esposti nella pronuncia dell'Agcm non possono ritenersi dimostrati atteso che il provvedimento dell'AGCM non è definitivo e comunque non è applicabile nel caso di specie l'art. del 7 d.lgs. n. 3/2017 che riguarda le sole violazioni del diritto della concorrenza.

Va però al contempo segnalato come le difese in punto di fatto svolte dalla resistente nel presente giudizio siano le medesime che essa aveva sviluppato nel procedimento davanti all'Agcm e nel giudizio davanti al Tar con riguardo alla propria estraneità ai contratti di acquisto dei diamanti.

3. La posizione di IDB.

Al fine di valutare la posizione di Banco Bpm occorre muovere dall'esame delle doglianze attoree che riguardano IDB, atteso che la ricorrente ha sostenuto che la conclusione le due operazioni di acquisto dei diamanti è stata resa possibile grazie al contributo causalmente efficiente, di carattere sia commissivo che omissivo, della prima (si vedano in particolare le pagg. 7 e 8 del ricorso), alle



quali l'istituto di credito convenuto avrebbe concorso, con conseguente sua responsabilità per i diversi titoli prospettati in via tra loro alternativa.

Orbene, esaminando innanzitutto la censura relativa alla indicazione del prezzo di vendita dei diamanti, la resistente per contrastare l'assunto ha sostenuto (pag. 25 della comparsa di costituzione e risposta) che esso ricomprendeva il corrispettivo per una serie di servizi accessori forniti all'acquirente da IDB, quali, in particolare, la custodia dei diamanti e la relativa assicurazione, il c.d. tatuaggio delle pietre, l'elaborazione e pubblicazione dei prezzi di compravendita (si tratta dei costi di pubblicazione delle c.d. quotazioni di cui si dirà subito) nonché i costi di intermediazione ovvero i margini di guadagno per sé e per la stessa IDB.

La resistente non ha però mai precisato, come avrebbe dovuto fare per esporre compiutamente il proprio assunto sulla questione, quale fosse stato l'ammontare di tali componenti e non ha nemmeno dimostrato che di tale rilevante profilo la [redacted] fosse stata informata prima di concludere il contratto, dal momento che non ha avanzato istanze istruttorie sul punto.

Le dette componenti poi non erano state esplicitate nel contratto (recte proposta di acquisto) sottoscritto dalla [redacted] (doc. 2 di parte ricorrente), a differenza delle commissioni che remuneravano il servizio di ricollocamento dei diamanti, atteso che in tale documento era stato previsto che IDB avrebbe consegnato al cliente una polizza assicurativa ma non ne era stato indicato anche il relativo costo.

Nemmeno nel materiale promozionale messo a disposizione dei clienti all'epoca dei fatti (si tratta della brochure prodotta sub 14 dalla resistente, e coincidente con quella prodotta sub 16 dalla ricorrente mentre Banco Bpm ha disconosciuto il doc. 15 di parte ricorrente) era presente qualche indicazione che rappresentasse, anche solo sommariamente, quale fosse il reale costo di acquisto dei preziosi.

Alla luce di tali considerazioni risulta del tutto irrilevante la deduzione difensiva della resistente secondo cui non esiste un valore oggettivo o delle quotazioni ufficiali dei diamanti, in mancanza dell'allegazione da parte sua di quale fosse stato all'epoca di conclusione dei contratti il valore commerciale di quelli per cui è



causa, una volta detratte tutte le componenti sopra citate (tale profilo, come si vedrà, assume rilievo anche ai fini della quantificazione del danno patito dalla ricorrente).

Proseguendo nell'esame delle doglianze attoree può ritenersi dimostrato che quelle che IDB aveva definito, sia nel proprio materiale pubblicitario che nel testo del contratto, come "quotazioni" dei diamanti, e che venivano pubblicate periodicamente sul Sole24Ore (circostanza pacifica), non erano un parametro tratto da rilevazioni di mercato e poi pubblicato a cura di IDB ma erano soltanto i prezzi, solo in parte riferibili al valore della pietre, come detto, fissati autonomamente dalla stessa IDB secondo le proprie convenienze commerciali.

La fonte delle "quotazioni" dei diamanti era dunque la stessa IDB e la pubblicazione di esse non era altro che la pubblicazione, a pagamento, del suo listino prezzi, i cui costi peraltro, come detto sopra, venivano caricati sui clienti.

Deve escludersi che la natura autoreferenziale e pubblicitaria di tali dati fosse stata conosciuta o almeno fosse stata resa conoscibile alla [redacted] atteso che non era stata presentata come tale né era univocamente deducibile dall'utilizzo del logo e di espressioni quali "a cura di" (a sua volta equivoca, perché tale da evocare più un'attività di ricerca che di autovalutazione).

Va poi decisamente disatteso l'assunto della resistente secondo cui l'acquirente avrebbe potuto avvedersi del predetto aspetto grazie alla previsione contenuta nelle condizioni di vendita, secondo cui i prezzi sono quelli indicanti nella conferma della ordinazione ed in vigore a quella data", poiché è evidente come quella frase si riferisse ai prezzi praticati da IDB ma non esplicitava in nessun modo che essi corrispondevano alle "quotazioni" di cui si è detto.

Questi dati per venivano accreditati di un crisma di ufficialità perché pubblicati su un giornale economico di primaria importanza e con una veste grafica simile alle quotazioni ufficiali e perciò risultavano ulteriormente ingannevoli.

Ora, è indubbio che il termine "quotazione", il cui primo e più diffuso significato, specie se riferito a operazioni aventi finalità di investimento quali quelle per cui è causa, è quello di rilevazione oggettiva di un valore di mercato, sia stato



utilizzato in maniera decettiva. L'utilizzo di tale termine risulta poi ancor più fuori luogo nel momento in cui la stessa resistente ha ammesso che non esiste una regolamentazione e indicizzazione oggettiva dei prezzi dei diamanti.

Del resto, che quello fosse il significato che IDB voleva far intendere lo si ricava anche dal materiale divulgativo diffuso all'epoca, nel quale si legge che IDB provvedeva "a pubblicare regolarmente sulle principali testate economiche le quotazioni dei diamanti e i dati sull'andamento dei mercati" (doc.14 di parte Banco Bpm), sebbene un vero e proprio mercato non ci fosse.

Si noti che anche nella circolare interna di Banco popolare si faceva riferimento alla "quotazione" dei diamanti pubblicata su il sole24 ore (cfr. circolare del 30.06.2003 prodotta sub 13 dalla ricorrente e vigente all'epoca delle transazioni per cui è causa).

Si noti, per completezza di ragionamento, che la rimessione alla sola IDB della definizione dei prezzi di vendita dei diamanti consentiva ad essa anche di fornire una rappresentazione fuorviante dell'andamento di quello che era presentato come il mercato di tali preziosi, volta ad avvalorare la bontà dell'investimento in essi in termini di convenienza e redditività di lungo periodo (nella brochure già citata si affermava che la sua "quotazione" era destinata a non subire flessioni e che negli ultimi anni aveva registrato "performance in continua ascesa") e al contempo evitava di dar conto delle oscillazioni di prezzo, che invece vengono oggettivamente registrate dai diversi indici basati sulle rilevazioni di contrattazioni.

Anche tale erronea informazione può quindi essere attribuita a IDB.

Nel materiale divulgativo di quest'ultima si sottolineava anche che la qualità dei diamanti era in grado di assicurare e come l'investimento fosse monetizzabile in qualsiasi momento in tempi reali di mercato e anche le sopra descritte modalità di pubblicizzazione della loro offerta (quotazioni, pubblicazione su giornali economici) erano idonee a far credere ai possibili acquirenti che i diamanti erano un bene rifugio, che avrebbe potuto preservare il valore dei risparmi investiti, agevolmente liquidabile in tutto il mondo.



In realtà, come è noto, la possibilità di recuperare il capitale investito dipende dal prezzo al quale si riesce a rivendere il valore acquistato e dall'ampiezza del mercato nel quale esso può essere piazzato. Tali possibilità nel caso di specie erano alquanto remote, tenuto conto delle già evidenziate modalità di determinazione del prezzo di acquisto dei diamanti e del conseguente ampio scostamento tra l'effettivo valore delle pietre e il prezzo corrisposto per il loro acquisto.

Le prospettate rivendibilità e redditività non erano dunque veritiere ed oggettive anche perché nel contratto con la [REDACTED] era stato espressamente escluso un obbligo di "riacquisto" dei diamanti da parte di IDB cosicché il successo dell'operazione di ricollocamento dipendeva non tanto dell'andamento della domanda e dell'offerta, elemento questo tipico del mercato complessivo dei diamanti da investimento, ma dalla necessità di verificare, nel momento in cui il cliente avesse voluto mettere in vendita i beni se vi fossero altri soggetti interessati ad acquistarli ai prezzi fissati da IDB.

La consapevolezza della scarsa liquidità dell'investimento in esame emerge anche nelle linee guida di Banco BPM, dove si raccomandava di non superare una determinata soglia di capitale investito proprio perché la liquidabilità era bassa ed erano previste delle commissioni di disinvestimento, il cui ammontare era destinato a diminuire progressivamente a seconda del numero di anni trascorsi dal momento dell'acquisto.

Nemmeno l'alea del ricollocamento era stata tuttavia in alcun modo esplicitata alla [REDACTED]

E' evidente poi come la preventiva conoscenza di tutti gli aspetti che si sono fin qui esaminati era fondamentale per consentirle di apprezzare la scarsa convenienza economica della operazione e facilmente l'avrebbe dissuasa dall'aderirvi.

Una volta accertate le plurime condotte decettive di IDB si tratta ora di accertare il ruolo dell'istituto di credito.

4. La posizione di Banco Bpm.



Ora la convenuta ha respinto ogni addebito assumendo di essersi limitata a svolgere, così come per tutti gli altri clienti coinvolti nella vicenda, una funzione di segnalazione a IDB dell'interesse manifestato dalla [REDACTED] per l'acquisto di diamanti, sulla base del materiale informativo predisposto dalla stessa IDB, e quindi a porre la prima in contatto con quest'ultima per ogni questione inerente l'eventuale definizione dell'operazione, senza assumere alcuna responsabilità in merito alle caratteristiche della stessa.

Secondo tale assunto quindi il Banco sarebbe rimasto estraneo al rapporto contrattuale e commerciale instauratosi tra la ricorrente e IDB così come alle informazioni fornite da quest'ultima al riguardo.

Quel suo ruolo, sempre secondo la resistente, si ricaverebbe chiaramente:

- dal contenuto dell'accordo di collaborazione da lei stipulato con IDB (doc. 2 del Banco);
- da quanto precisato nel modulo d'acquisto dei diamanti, che pacificamente era stato predisposto da IDB;
- dalla normativa interna di Banco BPM che regolava il comportamento dei funzionari a contatto con la clientela, la quale espressamente avrebbe vietato qualsiasi attività promozionale diretta da parte delle banche del gruppo nell'attività di vendita dei diamanti di investimento;
- dal contenuto della brochure informativa redatta da IDB, in attuazione del corrispondente obbligo che IDB aveva assunto con il Banco in virtù dell'accordo di collaborazione.

Tali emergenze, che sono tra loro indubbiamente coerenti, sono però contraddette da altre, desumibili anche da parte di quella stessa documentazione, che danno conto del ruolo promozionale della vendita dei diamanti che l'istituto di credito aveva assunto.

Da esse si evince, infatti, innanzitutto che Banco Bpm aveva un fortissimo interesse economico alla conclusione dei contratti di acquisto dei diamanti poiché da ciascuna transazione ricavava una provvigione, definita come "interessante" nella circolare del 30.06.2003 (doc.13 di parte ricorrente), vigente al momento



della conclusione delle transazioni per cui è causa e il cui contenuto non è stato minimamente contestato dalla resistente.

E' evidente come l'entità di quella commissione non poteva giustificarsi se non implicando una attività propositiva dell'acquisto dei diamanti da parte dell'istituto di credito.

Dalla predetta circolare interna è possibile anche desumere come la banca si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con IDB, di conseguire da quella attività un aumento delle vendite di servizi aggiuntivi, quali quello della custodia in cassette di sicurezza e la vendita di polizze, e un effetto di fidelizzazione della clientela e come avesse definito nel dettaglio il processo da seguire nell'"assistere" il cliente dell'eventuale acquisto.

Illuminante sul ruolo avuto dalla banca risulta poi la raccomandazione finale, che si legge nella circolare in esame, secondo cui i diamanti avrebbero dovuto essere "proposti", evidentemente da parte del personale della banca, alla clientela.

Altrettanto indicativa dell'effettivo ruolo avuto da Banco Bpm nella vicenda per cui è causa risulta la circostanza che essa, in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto con IDB, era tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto dalla prima (art. 1.1.)

Orbene, già tali evidenze valgono ad acclarare come l'attività di "segnalazione" di Banco Bpm, al di là della sua formale definizione, non potesse limitarsi, come ha sostenuto l'istituto di credito, all'indicazione ad IDB dei soggetti che di loro iniziativa avessero dimostrato interesse all'acquisto dei diamanti ma, al contrario, consistesse nel sollecitare o nel "proporre", come rivelato dalla succitata circolare, quel tipo di investimento che si sarebbe poi realizzato grazie all'intervento, solo in seconda battuta, di IDB, con il compito principale, se non esclusivo, di predisporre la contrattualistica, di consegnare i diamanti e prestare i servizi accessori di cui si è detto.

L'istituto di credito, peraltro, aveva anche l'obbligo, e non solo l'interesse, a promuovere presso la propria clientela la conclusione dei contratti di



compravendita, operando come intermediario a favore di IDB, in virtù della convenzione conclusa con quest'ultima.

E non è nemmeno minimamente credibile che i dipendenti dell'istituto di credito, investiti dalle indicazioni dei loro vertici, si fossero limitati a fungere da meri consegnatari del materiale informativo loro fornito da IDB, secondo quanto sostenuto dalla resistente, senza fornire, non solo a domanda ma anche di loro iniziativa, ai clienti tutto quel corredo di informazioni, ovviamente fuorvianti dopo quanto si è detto, che fosse stato utile a convincere all'acquisto dei diamanti.

Il complesso di tali concordi evidenze istruttorie non può essere sovvertito e, a ben vedere, nemmeno scalfito dai passaggi della documentazione di provenienza dell'istituto di credito, che escludevano, formalmente, lo svolgimento, da parte della banca, di un'attività promozionale è evidente infatti come un simile testo fosse stato predisposto, di comune intesa tra IDB e Banco Popolare, nel tentativo di fornire una rappresentazione del ruolo dell'istituto di credito diverso e marginale rispetto a quello che la sostanza dell'accordo con IDB e le sue finalità di comune profitto per i paciscenti richiedevano.

Alla luce delle emergenze fin qui illustrate deve ribadirsi la superfluità dell'escussione della teste indicata da parte ricorrente, ammessa in prima battuta dal giudice al quale era in precedenza assegnato il giudizio.

5. Il titolo della responsabilità di Banco Bpm.

Una volta acclarato il concorso, sia omissivo che commissivo, della resistente nelle plurime condotte decettive di IDB che si sono descritte in precedenza occorre definire il titolo e le conseguenze della sua responsabilità.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea non viene qui in rilievo la disciplina del t.u.f. atteso che il diamante non può essere considerato uno strumento finanziario secondo la definizione che di esso ha dato la giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione, ha infatti avuto modo di chiarire in proposito che “gli investimenti di natura finanziaria, per essere assoggettati ai controlli (...) in quanto prodotti finanziari, debbono rispondere a caratteristiche economico –



giuridiche che, se pur non tali da consentirne la riconduzione alla gamma delle fattispecie tipiche (di strumenti finanziari) elencate nel citato comma 2 (dell'art. 1 del TUF), siano quanto meno oggettivamente analoghe" (Cass. 15 aprile 2009 n. 8947) ed ancora che le caratteristiche tipiche di prodotto finanziario possono essere individuate in "... ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio" (Cass. sez. II, 05 Febbraio 2013, n. 2736). In altre parole, l'investimento finanziario si sostanzia in ogni contratto - non necessariamente standardizzato e/o incorporato in un titolo destinato alla circolazione - che vede l'utilizzo di un capitale che comporta l'assunzione di un rischio e a cui è correlata un'attesa di rendimento. Il capitale investito, in questo modo, viene remunerato per l'alea assunta e viene gestito da colui che ha proposto l'investimento. Per configurare tale forma di investimento, dunque, non è sufficiente che vi sia un accrescimento delle disponibilità patrimoniali dell'acquirente – cosa che potrebbe realizzarsi disponendo del bene (come, ad esempio, con la rivendita ad opera dell'acquirente di vini, opere d'arte, francobolli, manoscritti di pregio) - ma è necessario che l'atteso incremento di valore del capitale impiegato ed il rischio correlato siano elementi intrinseci all'operazione stessa.

La nozione di prodotto finanziario così delineata non comprende, quindi, le operazioni che portino al mero acquisto di beni materiali allo scopo di fruizione diretta o di consumo o anche con finalità di investimento non finanziario, ossia non inserito in una iniziativa economica condotta da altri.

Pertanto, la vendita di oggetti preziosi non è riconducibile ad un'attività di investimento di natura finanziaria, se non quando al trasferimento di proprietà del bene prezioso è collegato un contratto che riconosce una o più opzioni all'acquirente, come è stato nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella pronuncia citata da parte ricorrente a sostegno della propria prospettazione (Cass. 5911/2018).



Esso infatti riguardava un'operazione complessa, promossa da promotori finanziari, costituita dalla sottoscrizione di un contratto di compravendita di opere d'arte ad un prezzo scontato, per una percentuale variabile tra il 5% e il 7% del prezzo indicato in listino, con la facoltà per gli acquirenti di risolvere il contratto e di ottenere, una volta scaduto il termine convenuto, la restituzione dell'importo superiore rispetto a quello versato al momento dell'acquisto e pari al prezzo di listino dell'opera d'arte.

In quel caso, come negli altri in cui la Cassazione ha esaminato la questione (Cass. n. 2736/2013), l'oggetto esclusivo dello scambio non è l'acquisto della proprietà del bene, ma il danaro o, meglio, la differenza tra il prezzo pagato al momento della vendita (da parte dell'acquirente) ed il corrispettivo ottenuto al momento della rivendita, ovvero, il c.d. differenziale.

Né può valere a conferire alla compravendita di diamanti natura di attività di natura finanziaria la circostanza che, come accaduto nel caso di specie, essa abbia per una delle parti finalità di investimento in senso lato (esplicitata nel doc. 5 di parte ricorrente), nella prospettiva quindi di un incremento del capitale impiegato per l'acquisto del bene, e che conseguentemente sia qualificata dalle parti come forma di investimento, o che sia contestuale all'acquisto di strumenti finanziari.

La riscontrata grave e reiterata negligenza del Banco Bpm non giustifica l'accoglimento delle domande, avanzate dalla [redacted] di risoluzione e di annullamento del contratto di compravendita dei diamanti atteso che l'istituto di credito è rimasto estranea ad esso, pur avendo contribuito in maniera decisiva alla sua conclusione come detto.

Nemmeno la presentazione fuorviante del prodotto in ordine alla possibilità che il suo valore si conservasse o aumentasse nel tempo può mutare le sue caratteristiche.

La fonte della responsabilità della banca va invece individuata, come proposto in via alternativa dal ricorrente, nel rapporto che, come si è visto, è indubbiamente intercorso tra la [redacted] e l'istituto di credito in relazione all'acquisto dei diamanti



e nell'ambito del quale la prima, per le ragioni dette al termine del precedente paragrafo, ha posto affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze professionali.

La fonte della responsabilità della banca va invece individuata, come proposto in via alternativa dal ricorrente, nel rapporto che, come si è visto, è indubbiamente intercorso tra di lei e l'istituto di credito in relazione all'acquisto dei diamanti e, nell'ambito del quale, la [REDACTED] per le ragioni anzidette, ha posto affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze professionali.

Di tale competenza la ricorrente, che era abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare, tanto più se si considera che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti le era stata presentata contestualmente e in collegamento alla sua necessità di investire dei risparmi e la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio rientra nel servizio di consulenza finanziaria offerto dal personale dell'istituto di credito ai propri clienti.

E' appena il caso di evidenziare che il comportamento tenuto in concreto dalla banca ha tradito quell'affidamento e molto probabilmente, per una sorta di eterogenesi dei fini, ha anche pregiudicato quel risultato di fidelizzazione della clientela che la resistente si prefiggeva di realizzare collaborando con IDB.

Il rapporto intercorso tra le parti ha anche generato a carico di Banco Bpm un obbligo di informazione e di protezione nei confronti del cliente a salvaguardia dell'affidamento in lui generato e il suo fondamento normativo può essere individuato, come suggerito dalla difesa attorea, nel disposto dell'art. 1173 c.c. (sul punto si veda Cass., sez. un., 26 giugno 2007 n. 14712 in tema di fondamento della responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo) e a tale conclusione non ostano le pronunce di merito prodotte dalla resistente, che non hanno esaminato tale questione poiché non era agitata in quei giudizi (la pronuncia del Tribunale di



Milano dell'8 gennaio 2019 anzi ha evidenziato come la responsabilità della banca avrebbe potuto essere prospettata proprio sotto il profilo della violazione dell'obbligo di protezione).

Degli obblighi gravati su Banco Bpm può peraltro ravvisarsi, sulla base dei fatti di causa, anche una base contrattuale, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., atteso che l'attività di vendita di beni preziosi, alla quale Banco Bpm ha sicuramente contribuito, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l'art.8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come "attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata" aggiungendo che: "A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale; b) locazione di cassette di sicurezza".

Sulla base di tali indicazioni, da non considerarsi esaustive, possono ricondursi alle attività connesse anche la intermediazione nella conclusione di polizze rc auto o di compravendita di biglietti per eventi culturali o a musei e attrazioni varie, alle quali gli istituti di credito sono dediti da tempo.

In tale prospettiva viene allora in rilievo il consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui nello svolgimento del rapporto contrattuale la buona fede implica non soltanto il rispetto della legge e delle pattuizioni contrattuali, ma altresì obblighi di protezione dell'altro contrante: in particolare sono dovute quelle cautele e attività ulteriori che, senza sacrificio eccessivo per una parte, consentono all'altra di conservare o conseguire le utilità nascenti dal contratto (c.d. buona fede integrativa, richiamata da Cass. 26 ottobre 2017, n. 25512; Cass. 7 novembre 2011, n. 23033 che parla in proposito di dovere di solidarietà contrattuale). E' noto poi come la violazione degli obblighi informativi nella fase precontrattuale si traduca in una responsabilità contrattuale se il contratto si conclude.

Del resto il ruolo, e i conseguenti obblighi degli istituti di credito, nella commercializzazione dei diamanti sono stati riconosciuti anche dalla Banca d'Italia che, in data 14 marzo 2018, ha emesso un comunicato con il quale ha



raccomandato, purtroppo solo a vicenda ormai conclusa, che, a fronte di tale attività, “le banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti cui è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose”.

6. L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.

Occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio della ricorrente, sollevata dalla resistente.

Ai fini di tale valutazione viene in rilievo la disciplina in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.

Sul punto occorre innanzitutto rammentare il consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui «in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale» (Cfr. Cass. n. 29328/2024).

Quanto poi agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine (cfr. Cass. n. 14135/2019; Cass. n. 15991/2018). Ed ancora, più specificamente, si è affermato che: «In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità» (Cass. n. 14662/2016).

Orbene, alla luce di tali principii, l'eccezione sollevata dalla resistente risulta infondata.



L'istituto di credito ha infatti affermato che il dies a quo del termine prescrizione nel caso di specie decorrerebbe dalla conclusione dei contratti di acquisto dei diamanti perché quello sarebbe stato il momento in cui la [REDACTED] avrebbe avuto la possibilità di rendersi conto che il prezzo pagato per le pietre era superiore al loro valore poiché "comprendeva già altri servizi accessori già all'atto della stipula del contratto" (così testualmente a pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta).

Si è però già detto prima che la ricorrente non aveva avuto la possibilità di cogliere tale aspetto atteso che esso non era stato minimamente esplicitato nella documentazione che le era stata messa a disposizione prima di concludere il contratto con IDB e, del resto, la resistente non ha formulato istanze istruttorie orali al riguardo.

Pertanto è opportuno evidenziare, con riguardo alla questione in esame, che, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in più occasioni (Cass., 20 gennaio 2022, n. 1823; Cass., 14 marzo 2016, n. 4899; Cass., 5 aprile 2012, n. 5504; Cass., 20 aprile 2007, n. 9524), in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del medesimo.

In particolare, nell'ambito di tale orientamento, è stato efficacemente affermato che: *"la prescrizione decorre da quando il danno è percepito come ingiusto, ossia come un danno riferibile ad una condotta di terzi; ovviamente non basta che il danneggiato sappia di aver subito un pregiudizio: per potere agire in giudizio occorre avere idea del fatto che il danno è imputabile a qualcuno e quale ne sia la causa, non sapere semplicemente che è occorso"*.

Applicando tali principii al caso in esame, deve ritenersi che la [REDACTED] abbia avuto piena e concreta cognizione dell'esistenza del danno, nonché della sua riconducibilità anche alle violazioni degli obblighi contrattuali e legali riferibili alla



Banca solo quando la vicenda della vendita dei diamanti da investimento e delle modalità seguite da IDB e Banco Bpm per favorirla divenne di dominio pubblico conducendo gli investitori a rendersi conto per la prima volta che il valore dei diamanti era sempre stato rappresentato loro come superiore a quello effettivo. Solo allora vi furono le condizioni per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno patito.

Ad avviso di questo giudice tale momento va individuato nella decisione dell'Agcom già citata e quindi nell'ottobre del 2017 (per la Corte di Appello di Milano, sentenza 24 ottobre 2023, n. 3015, che pure è giunta alla medesima conclusione sopra esposta, quel momento corrisponde invece alla dichiarazione di fallimento di IDB, risalente, come si è detto, al 10 gennaio 2019).

Del resto, la condotta della Banca non si è esaurita nella sola fase di trattativa e di conclusione dell'acquisto dei diamanti ma si è protratta per tutto il periodo della gestione dell'investimento, atteso che nel corso di esso la medesima aveva fornito regolarmente i rendimenti dei diamanti (circostanza allegata dalla ricorrente e non contestata dalla resistente) che però, come si è detto, erano falsati e non coerenti con il loro effettivo valore di mercato, elemento, questo, che viene ulteriormente a escludere il carattere istantaneo della condotta offensiva e del danno.

E' evidente poi in ragione di tutto ciò la [redacted] non aveva nemmeno avuto motivo per far stimare le pietre da un proprio consulente di fiducia fino al predetto momento sia per la rappresentazione fuorviante delle caratteristiche dell'investimento fornitale sia perché ella riponeva estrema fiducia nell'istituto di credito in ragione del rapporto esistente da tempo con esso.

Si noti, poi, che la giurisprudenza di merito citata dalla resistente non ha esaminato i succitati profili, che attengono alla specifica questione della individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, cosicché non giova ai suoi assunti.



7. La quantificazione del danno

Il danno subito dalla [] va quantificato in via equitativa nella differenza tra il prezzo da lei pagato e il reale valore dei diamanti, che è stato determinato, dall'esperto al quale si è rivolta la prima in euro 23.3571,13 (cfr. relazione del ct di parte prodotta sub 12) sulla base dei parametri Rapaport, un listino che esprime valori di riferimento universalmente riconosciuti (il dato peraltro conferma la erroneità delle informazioni che le resistenti avevano fornito alla [] sulla persistenza del valore dei preziosi).

La resistente ha contestato tale stima sulla base del duplice rilievo che essa si fonda su una ct di parte e che i valori con essa espressi non tengono conto dell'Iva né del costo dei servizi accessori forniti da IDB nel caso di specie.

Nessuna di queste obiezioni però coglie nel segno.

La prima di esse è infatti smentita dal contenuto del documento sopra citato poiché da esso risulta che la valutazione dei diamanti è stata effettuata sulla scorta del loro esame diretto, visto che sono in possesso della ricorrente, e tiene conto delle loro specifiche caratteristiche che risultano espresse nella stima. Sul punto occorre anche evidenziare, a smentita dell'assunto della resistente, che il listino Rapaport è composto da un insieme di tabelle in cui vengono mostrati i valori dei diamanti classificati in base alle 4C (fluorescenza, certificazione gemmologica, certificazione della "eticità", simmetria).

Non si può poi tener conto dell'Iva perché non risulta essere stata compresa nel prezzo pagato dalla ricorrente non risultando esplicitata nel contratto di acquisto sopra citato.

E' da notare anche che la resistente non solo non ha offerto, tramite una consulenza di parte, una valutazione alternativa dei preziosi ma non ha nemmeno fornito una quantificazione di quello che, a suo giudizio, sarebbe stato il loro valore commerciale e nemmeno degli importi dei costi dei servizi accessori addebitati alla []

Risulta quindi impossibile qualsiasi raffronto tra tali valori e gli indici ufficiali.



A ben vedere quindi La contestazione, da parte della convenuta, del quantum della pretesa attorea, oltre che generica, è ambigua perché con essa si è sostenuto che il valore dei diamanti per cui è causa sarebbe stato superiore a quello indicato dalla ricorrente e, al contempo, che il prezzo pagato dalla [REDACTED] era comprensivo dei costi aggiuntivi, così postulando che il valore dei diamanti fosse inferiore rispetto all'importo corrisposto.

Proprio l'inconsistenza della difesa della resistente sul punto costituisce un ulteriore elemento di riscontro alla plausibilità della valutazione proposta dalla [REDACTED] e rende superfluo lo svolgimento di una ctu estimativa, che peraltro, non è stata mai richiesta dalla resistente.

Per determinare la somma spettante al ricorrente occorre invece tener conto del rilievo di parte resistente che i prezzi del listino Rapaport sono riferiti al commercio all'ingrosso dei diamanti. L'importo, indicato dal ct di parte attrice, quale reale valore dei diamanti di euro 23.357,13 va pertanto aumentato del 20 % per arrivare al presumibile prezzo al dettaglio.

Alla ricorrente non può invece riconoscersi nessun ristoro del danno morale atteso che esso è stato espressamente ricollegato alla violazione disposto dell'art. 1338 c.c. non ravvisabile nel caso di specie.

La somma spettante alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito risulta pertanto pari ad euro 16.603,41 (euro 44.631,96 – 28.028,55), oltre, come richiesti, interessi al tasso legale (art. 1284, comma 4, c.c.) dalla data della notifica del ricorso introduttivo a quella del saldo effettivo.

Va decisamente escluso che il risarcimento possa essere diminuito ex art. 1227 c.c., come richiesto dalla resistente, atteso la [REDACTED] non fu in grado di evitare il succitato pregiudizio poiché non ebbe mai modo di rendersi conto delle effettive caratteristiche dell'operazione di investimento posta in essere fino al momento sopra indicato.

Non osta poi al riconoscimento alla ricorrente del ristoro sopra indicato la circostanza, evidenziata a tal fine dalla convenuta, che ella sia ancora in possesso delle pietre atteso che la loro alienazione a terzi è praticamente



impossibile dal momento che il solo soggetto che avrebbe potuto favorire la loro vendita, ossia la stessa IDB, è fallita.

Le spese di lite vanno poste senza dubbio a carico della resistente in applicazione del criterio della soccombenza.

La somma dovuta a titolo di compenso si liquida come in dispositivo sulla scorta dei valori medi di liquidazione previsti per le tre fasi in cui si è articolato il giudizio, al quale deve essere aggiunto il compenso per la fase di mediazione ante causam

Alla ricorrente spetta anche il rimborso delle spese di mediazione e per la ct di parte come documentate in atti.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 16.603,41, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, penultimo comma c.c., dalla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio al saldo effettivo e alle spese di lite, che liquida nella somma di euro 3.817,00 (euro 3376,00 per il giudizio ed euro 441,00 per la fase di mediazione ante causam), oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % sulla somma dovuta per compenso, Iva e Cpa. ed euro 259,00 a titolo di ripetizione del contributo unificato, euro 230,00 per rimborso spese del procedimento di mediazione e per la ct di parte

Verona 9/02/2026

Il Giudice Unico

